



02.8.2000

16.8.2000

17.8.2000

M

## COMUNE DI CODOGNO

(Provincia di Lodi)

# REGOLAMENTO


## D'USO DEL VERDE

*Approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 81 del 21.06.2000 -*

*Esaminato dall'O.RE.CO nella seduta del 05.07.2000 con atto n. 48 -*

*Ripubblicato dal 02.08.2000 al 16.08.2000 -*

*Il Segretario Generale  
dott. Vincenzo Filippini*



*Il Vice Sindaco  
rag. Emanuele Dossena*

*Dossena*

## INDICE

<i>TITOLO 1 :</i>	<i>AMBITO DI APPLICAZIONE</i>	<i>Pag. 1</i>
<i>TITOLO 2:</i>	<i>DISPOSIZIONI GENERALI</i>	<i>“” 3</i>
<i>TITOLO 3 :</i>	<i>SPAZI A VERDE</i>	<i>“” 5</i>
<i>TITOLO 4:</i>	<i>ACQUE</i>	<i>“” 6</i>
<i>TITOLO 5:</i>	<i>DISPOSIZIONI SPECIALI D'USO DEGLI SPAZI INSERITI NEL VERDE</i>	<i>“” 7</i>
<i>TITOLO 6:</i>	<i>COLTURE</i>	<i>“” 8</i>
<i>TITOLO 7:</i>	<i>GIOCO</i>	<i>“” 9</i>
<i>TITOLO 8:</i>	<i>ATTIVITA' SPORTIVA</i>	<i>“” 10</i>
<i>TITOLO 9:</i>	<i>SPAZI PER CANI</i>	<i>“” 11</i>
<i>TITOLO 10:</i>	<i>ATTIVITA' AMBULANTI E DI ANIMAZIONE</i>	<i>“” 12</i>
<i>TITOLO 11:</i>	<i>CONTRIBUTI VOLONTARI</i>	<i>“” 13</i>
<i>TITOLO 12:</i>	<i>DISPOSIZIONI VARIE</i>	<i>“” 14</i>
<i>TITOLO 13:</i>	<i>RICHIESTA E RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE</i>	<i>“” 15</i>
<i>TITOLO 14:</i>	<i>DIVIETI E PRESCRIZIONI</i>	<i>“” 16</i>
<i>TITOLO 15:</i>	<i>ESENZIONI E DEROGHE</i>	<i>“” 17</i>
<i>TITOLO 16:</i>	<i>VALORE ORNAMENTALE DEGLI ALBERI</i>	<i>“” 18</i>
<i>TITOLO 17:</i>	<i>SANZIONI</i>	<i>“” 20</i>

## TITOLO 1 : AMBITO DI APPLICAZIONE

**Art. 1.1** Il presente Regolamento disciplina l'uso e la fruizione degli spazi verdi nel territorio della città di Codogno, di seguito elencati.

- a) - parchi e giardini comunali;
- b) - parchi e giardini storici;
- c) - alberate stradali, aiuole , verde spartitraffico, fioriere;
- d) - spazi verdi a corredo di servizi pubblici;
- e) - spazi di proprietà pubblica, con destinazione a verde o a servizi nel Piano Regolatore Generale affidati in concessione ad associazioni, enti o privati per il loro utilizzo sociale;
- f) - giardini privati aperti all'uso pubblico in base a convenzioni a tal fine stipulate con la proprietà se ciò sia previsto dalla convenzione.

Il Regolamento non si applica alle aree verdi pubbliche adibite ad orti e gestite dai cittadini.

Sono considerati parchi e giardini storici le aree verdi che hanno assunto particolare significato culturale per la città.

Nella tutela dei parchi e dei giardini storici pubblici e privati l'Amministrazione Comunale persegue il fine di assicurare agli stessi il mantenimento delle caratteristiche strutturali e morfologiche, nonché di garantire la funzione loro impressa per tutti i cittadini.

Inoltre, il presente Regolamento si applica a protezione degli alberi, posti su aree pubbliche e private, comprese le siepi boscate, presenti entro i confini comunali, ad esclusione dei boschi di cui alla L.R. 80/89 - (art. 3), definiti come:

a) una superficie di almeno 2.000 mq., con larghezza minima di mt. 25 e con una copertura arborea di almeno il 20% della superficie; i limiti perimetrali sono definiti dalle proiezioni a terra delle chiome (aree d'incidenza);

b) terreni destinati ad altra qualità di coltura (terreni agricoli) ricoperti da arbusti o da alberi con più di tre anni;

c) superfici minori di 2.000 mq., con caratteristiche dei due punti precedenti, distanti meno di 100 m. da altri popolamenti boschivi.

L'Amministrazione comunale tramite gli uffici competenti, individua e cataloga tutte le aree e le piante che siano giudicate di particolare pregio dagli Uffici suddetti, anche in base a specifica normativa provinciale e/o regionale in materia e quindi necessari di tutela.

Le prescrizioni del presente Regolamento valgono per le piante e le aree da conservare, in relazione alla loro ubicazione od importanza storica, debitamente documentata.

Non sono soggetti alla disciplina del presente Regolamento gli alberi ed i gruppi di alberi per i quali sono stabilite particolari forme di protezione in base a norme, previste da leggi, più restrittive di quelle contenute nel presente Regolamento.

## TITOLO 2: DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 2.1 La fruizione e l'uso degli spazi verdi di cui all'art. 1.1 sono disciplinati dalle disposizioni generali di legge e regolamentari, dalle norme del presente Regolamento, dai provvedimenti deliberativi di applicazione del medesimo e dalle più specifiche disposizioni attribuite alla competenza del responsabile di cui all'art. 2.3.
- Art. 2.2 Le norme del presente regolamento perseguono il fine di promuovere la funzione sociale, ricreativa e didattica che il verde assolve nell'ambito cittadino, garantendo a tutti gli utenti il godimento senza turbative degli spazi verdi e salvaguardando, nel contempo, l'ambiente dai danni che potrebbero derivare da un cattivo uso dello stesso.
- Art. 2.3 L'Ufficio Tecnico - Servizio Ecologia è responsabile per le relazioni con il pubblico, cura l'ordinaria manutenzione nonché l'ampliamento e il miglioramento delle aree verdi, segnala gli interventi che si rendono necessari ed inoltre riceve segnalazioni e suggerimenti da parte dei cittadini sulla conduzione e la cura degli spazi stessi.  
Lo stesso assicura il corrente funzionamento gestionale dello spazio verde cui è preposto, segue l'effettuazione di programmi di conservazione del relativo patrimonio, segnala all'Amministrazione ogni esigenza di intervento straordinario e/o di modifica strutturale dello spazio verde.
- Art. 2.4 Ai parchi, ai giardini ed in genere a tutti gli spazi verdi disciplinati dal presente Regolamento è dato libero accesso nell'arco delle ventiquattro ore giornaliere, fatte salve diverse regolamentazioni.  
I parchi e i giardini recintati sono aperti al pubblico secondo gli orari indicati nelle tabelle esposte ai rispettivi ingressi.  
Gli spazi verdi a corredo di servizi e strutture pubbliche sono accessibili e fruibili; ove vi siano dei limiti dettati da esigenze funzionali di servizio, l'Amministrazione, provvederà a nominare apposito custode, scelto anche eventualmente tra le realtà del volontariato, per garantire il massimo sfruttamento e godimento dello spazio da parte della cittadinanza. Il verde pubblico curato in collaborazione con enti od associazioni è accessibile secondo le norme e gli orari indicati da appositi cartelli posti all'esterno delle aree suddette.
- Art. 2.5 Nei parchi, nei giardini ed in generale in tutti gli spazi verdi è vietato l'accesso e la circolazione con veicoli a motore, ad eccezione delle categorie di seguito elencate alle quali è consentito il transito esclusivamente sui viali, strade e percorsi asfaltati o in terra battuta interni agli spazi verdi:
- motocarrozzelle per il trasporto di portatori di handicap;
  - mezzi di soccorso;
  - mezzi di vigilanza in servizio;
  - mezzi di supporto allo svolgimento dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde e di strutture e manufatti in esso inseriti.
  - mezzi di proprietà dei residenti, qualora vi siano abitazioni ubicate all'interno dell'area;

- mezzi per attività di commercio ambulante, in possesso delle prescritte autorizzazioni;
- mezzi per il rifornimento dei punti fissi di somministrazione di alimenti e bevande di intrattenimento, in possesso delle prescritte autorizzazioni;
- mezzi destinati ad un parcheggio, quando quest'ultimo si trovi all'interno dello spazio verde;
- mezzi destinati al carico/scarico merci, qualora vi siano abitazioni od attività produttive all'interno dell'area;
- mezzi utilizzati dalla Azienda Servizi Municipalizzati di Codogno per l'espletamento dei servizi di competenza.

**Art. 2.6** Biciclette, monopattini, altri mezzi non motorizzati, mezzi trainati da animali, possono circolare a passo d'uomo esclusivamente sui viali, strade e percorsi asfaltati o in terra battuta interni agli spazi verdi.

**Art. 2.7** Le manifestazioni sportive e gli spettacoli sono consentiti esclusivamente negli spazi individuati dall'Amministrazione Comunale, con provvedimento programmatico e previa autorizzazione del competente Assessorato all'Ecologia, su parere conforme dell'Ufficio Tecnico.

Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'obbligo per il beneficiario di agire con la diligenza richiesta dalla natura dell'attività esercitata al fine di prevenire danni all'ambiente e comporta l'obbligo di totale ripristino dello spazio occupato.

L'autorizzazione è, inoltre, subordinata a garanzia degli obblighi nascenti dal rapporto, al versamento di un'idonea cauzione determinata dal competente Ufficio Tecnico dell'Amministrazione Comunale in base a parametri approvati dalla Giunta Comunale.

A tal fine la Giunta Comunale dovrà stabilire riguardo ad ogni tipologia di attività un limite minimo e un limite massimo.

Chiunque sia responsabile di gravi inadempimenti non potrà ottenere il rilascio di autorizzazione per manifestazioni sportive e spettacoli sul territorio comunale per almeno 12 mesi.

**Art. 2.8** E' vietato gettare rifiuti al di fuori dei contenitori di raccolta appositamente predisposti.

E' vietato imbrattare, deturpare e rimuovere la segnaletica ed i manufatti presenti negli spazi verdi, nonchè far uso delle strutture e degli arredi in modo non conforme alla loro destinazione.

E' vietato estirpare, tagliare o comunque danneggiare la cortina erbosa e le essenze arboree ed arbustive o scavare il terreno.

**Art. 2.9** Le attività consentite all'interno degli spazi verdi non possono svolgersi con l'emissione di suoni d'intensità superiore a quella stabilita dalle norme generali e specifiche in materia a cui si rinvia.

**Art. 2.10** Con delibere programmatiche attuative del presente Regolamento vengono individuati gli spazi verdi funzionalmente omogenei e caratterizzati dalle medesime modalità di utilizzo.

L'insieme di tali spazi funzionali descrive la totalità del verde di cui all'art. 1.1.

### TITOLO 3: SPAZI A VERDE

Art. 3.1 Gli spazi a verde vengono per destinazione riservati al riposo, allo studio, all'osservazione della natura e comunque al tempo libero o ad attività sociali e/o ricreative.

Art. 3.2 Negli spazi a verde è vietato:

- raccogliere i fiori, i frutti e qualsiasi altra parte della vegetazione;
- asportare la terra;
- rimuovere e danneggiare i nidi e le tane;
- catturare e molestare gli animali selvatici;
- esercitare qualsiasi forma di attività venatoria propedeutica alla caccia;
- appendere agli alberi e agli arbusti strutture di qualsiasi genere, compresi i cartelli segnaletici e pubblicitari;
- versare sul suolo sostanze inquinanti o nocive di qualsiasi tipo;
- introdurre nuovi animali selvatici senza l'assenso dell'Amministrazione Comunale, od alimentare quelli presenti salvo che negli spazi attrezzati;
- sostare per pic-nic salvo che nelle aree attrezzate ove ciò è consentito con segnalazione in loco;
- campeggiare, pernottare ed accendere fuochi;
- soddisfare le naturali necessità umane al di fuori delle apposite strutture;
- sostare con veicoli a motore;
- effettuare operazioni di pulizia di veicoli o parti di essi;
- posizionare strutture fisse o mobili, compreso campane per la raccolta differenziata senza le prescritte autorizzazioni.

E' comunque vietato ogni altro comportamento che determini danni all'ambiente.

Art. 3.3 La raccolta di esemplari della vegetazione a scopo scientifico o didattico, nonché la raccolta di funghi e di frutti di bosco, è consentita nei modi e nei limiti previsti dalle leggi in materia.

Art.3.4 Ogni qualvolta gli spazi a verde saranno oggetto di trattamenti antiparassitari e/o fitosanitari verranno interdetti al pubblico previo avviso.

Art. 3.5- Nelle aree a verde è vietato calpestare i tappeti erbosi qualora il divieto sia segnalato in loco.

## TITOLO 4 : ACQUE

Art. 4.1 Nelle acque di stagni, canali, rogge, fontane e zone umide ricomprese negli spazi di cui all'art. 1, sono vietate:

- la pesca, tranne ove sia espressamente consentita;
- la balneazione tranne ove sia espressamente consentita con apposita segnaletica ed, il pattinaggio sul ghiaccio;
- l'uso di natanti;
- l'ostruzione e la deviazione delle acque;
- l'alterazione delle acque con versamento di sostanze nocive di qualsiasi tipo;
- l'introduzione di altre specie di animali acquatici.

E' ammessa l'immissione di modellini minimizzati, tranne ove espressamente vietato con segnalazione in loco.



**TITOLO 5: DISPOSIZIONI SPECIALI D'USO DEGLI SPAZI**  
**INSERITI NEL VERDE**

**Art. 5.1** Le forme d'uso degli spazi verdi e le attività di seguito elencate si svolgono secondo le norme dei titoli 6, 7,8,9 e 10, che individuano gli ambiti di spazi verdi a ciò riservati o destinati e ne disciplinano lo svolgimento:

- colture;
- gioco;
- attività sportive;
- spazi per cani;
- attività ambulanti e di animazione;

## TITOLO 6 COLTURE

Art. 6.1 Nell'ambito delle aree verdi di cui all'art. 1.1 sono individuati e delimitati in loco spazi verdi particolarmente curati destinati a colture e a verde ornamentale.  
In questi spazi è vietato l'accesso.

## TITOLO 7: GIOCO

**Art. 7.1** Tutte le aree a verde sono calpestabili, salvo ove sussiste divieto segnalato con apposito cartello.

Il gioco dei bimbi fino a dieci anni di età e dei loro accompagnatori è consentito negli spazi verdi calpestabili e nelle aree attrezzate a tale scopo.

Le attrezzature per il gioco possono essere utilizzate solo dai bambini di età non superiore a quella indicata sulle stesse.

Il libero uso da parte dei bambini delle attrezzature e dei giochi è posto sotto la sorveglianza e responsabilità delle persone che li hanno in custodia.

Nelle aree attrezzate di limitate dimensioni, destinate al gioco, allo sport o alle attività ricreative dei bambini al di sotto dei dieci anni è vietato l'accesso ai cani.

**Art. 7.2** Il gioco dei frequentatori che superano i dieci anni di età può praticarsi esclusivamente negli spazi attrezzati.

A tal fine le attrezzature devono essere usate in modo conforme alla funzione per cui sono predisposte.

## TITOLO 8: ATTIVITA' SPORTIVA

Art. 8.1 : Le attività sportive di gruppo che possono disturbare il tranquillo godimento del verde si possono praticare solo negli spazi attrezzati.  
L'attività sportiva in forma individuale può praticarsi negli spazi calpestabili.

## TITOLO 9: SPAZI PER CANI

### Art. 9.1 I cani devono essere condotti al guinzaglio.

Con appositi segnali sono indicate le aree in cui i cani possono essere lasciati liberi, dotati di museruola, nonché le aree nelle quali è fatto loro divieto di accesso.

E' vietato introdurre cani nei canali, corsi d'acqua e zone umide.

E' comunque vietato condurre i cani in modo da porre in pericolo l'incolumità delle persone e degli altri animali.

Gli agenti di vigilanza possono, qualora ravvisino pericolo per la pubblica incolumità disporre l'immediato allontanamento dal parco di cani, ovvero ordinare ai proprietari l'uso congiunto della museruola e del guinzaglio.

Su tutta l'area del parco è vietato addestrare cani da caccia, difesa o guardia, così come previsto dalla vigente normativa.

E' vietato abbandonare cani o altri animali nel parco.

Gli obblighi previsti dal presente articolo non si applicano ai conduttori ed ai proprietari di cani che abbiano palesi problemi di deambulazione, determinati da anzianità o da evidenti handicap.

E' fatto obbligo al conduttore del cane rimuovere le deiezioni depositate dallo stesso.

## TITOLO 10: ATTIVITA' AMBULANTI E DI ANIMAZIONE

Art. 10.1 Nei perimetri dei parchi e dei giardini è consentito lo svolgimento di attività di commercio in forma ambulante o all'aperto e di animazione, previa specifica autorizzazione dai competenti Organi dell'Amministrazione Comunale.

Le suddette attività non devono costituire intralcio alla libera circolazione e all'ordine pubblico e non possono svolgersi negli spazi erbosi.

Nell'esercizio di tale attività è vietato l'uso di apparecchiature numerose, secondo le norme generali e specifiche in materia ed, agli esercenti, è fatto obbligo di ripristinare gli spazi utilizzati conformemente allo stato antecedente l'uso dei medesimi.

In caso di gravi inadempimenti non potrà essere rilasciata analoga autorizzazione al medesimo esercente per un periodo di almeno 12 mesi.

## TITOLO 11: CONTRIBUTI VOLONTARI

Art. 11.1 L'Amministrazione Comunale incentiva la collaborazione dei cittadini, in forma singola ed associata, per la realizzazione e la manutenzione degli spazi verdi di cui all'art. 1.1.

La collaborazione dei cittadini si esprime con l'apporto di lavoro diretto, con il conferimento di attrezzature e materiali, con la realizzazione di manufatti funzionali ad interventi manutentivi e con l'offerta di sostegno finanziario.

Art. 11.2 Il lavoro volontario è organizzato e controllato con le seguenti modalità:

- i piccoli interventi, senza continuità nel tempo, devono essere concordati con il Responsabile dell'Ufficio Tecnico competente;
- gli interventi continuati nel tempo per la manutenzione del patrimonio verde esistente dei manufatti devono costituire oggetto di convenzione tra l'Amministrazione Comunale e gli interessati;
- le nuove realizzazioni e gli interventi strutturali, di cui al presente articolo, di entità consistente devono costituire oggetto di convenzione tra l'Amministrazione Comunale e il proponente volontario.

## TITOLO 12 : DISPOSIZIONI VARIE

- Art. 12.1 L'attività di vigilanza relativa all'applicazione del Presente Regolamento è affidata al Corpo di Polizia Municipale del Comune di Codogno, agli ufficiali ed agenti di Polizia Giudiziaria, di cui all'art. 57 del C.P.P. ed eventualmente alle Guardie Ecologiche Volontarie Urbane.  
Le sanzioni sono erogate dal Corpo di Polizia Municipale e dagli ufficiali ed agenti di Polizia Giudiziaria.
- Art. 12.2 Decorso un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento e successivamente ogni due anni, il Responsabile del Servizio Ecologia sentiti gli organi di vigilanza di cui all'art. 12.1 e le Associazioni, ne verifica l'applicazione e propone le eventuali modifiche, anche in rapporto ad eventuali indicazioni pervenutagli da parte dei cittadini.
- Art. 12.3 Il presente Regolamento integra e sostituisce le norme del Regolamento di Polizia Urbana e di altri Regolamenti Comunali con esso incompatibili.



## TITOLO 13 - RICHIESTA E RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE

**Art. 13.1 -** Chiunque intenda eseguire qualsiasi intervento che modifichi la forma, la struttura e le caratteristiche delle piante di cui all'art. 1.1, deve richiedere preventiva autorizzazione al Sindaco, che la rilascerà, sentito il parere dell'Ufficio Tecnico Servizio Ecologia, secondo il modello allegato al presente Regolamento.

Le autorizzazioni rilasciate hanno validità 1 (uno) anno a partire dalla data di emissione e devono essere tenute a disposizione, per eventuali controlli, sul luogo di effettuazione degli interventi.

Alle disposizioni, eventualmente contenute nelle succitate autorizzazioni (esempio impianto di nuovi alberi in sostituzione di quelli da abbattere), si dovrà provvedere entro lo stesso periodo di tempo.

Sono esonerati dalla suddetta procedura gli interventi effettuati direttamente da/o per conto dell'Amministrazione Comunale.

## TITOLO 14 – DIVIETI E PRESCRIZIONI

- Arti. 14.1.1 Nell'ambito di applicazione del presente Regolamento è vietato:
- a) abbattere, rimuovere, danneggiare gli alberi protetti di cui all'art.1.1;
  - b) effettuare capitozzature;
  - c) alterare sostanzialmente la naturale forma della chioma con potature improprie;
  - d) effettuare operazioni che comportino l'impermeabilizzazione del terreno;
  - e) procedere a scavi di qualsiasi natura;
  - f) ammassare materiali di qualunque tipo;
  - g) versare su o nel terreno, sali, oli, prodotti acidi o alcalini potenzialmente dannosi per le piante;
- Arti. 14.1.2 Con riferimento ai punti (d) - (e) - (f), non sussiste divieto allorché le operazioni siano effettuate ad una distanza dalla pianta superiore a 10 volte il diametro del fusto, misurato a m. 1,30 da terra.
- Art.14.2 L'Amministrazione Comunale potrà disporre l'esecuzione d'ufficio di determinati interventi di cura e conservazione di alberi protetti di particolare interesse (di cui all'art. 3.1), nel caso in cui il proprietario non provveda o non vi ottemperi. In tal caso le spese sostenute saranno addebitate allo stesso.
- Art. 14.3 Per il taglio di gruppi di alberi, filari isolati, siepi boscate, il Responsabile del Servizio, rilascerà apposita autorizzazione, indicando le modalità di esecuzione del taglio stesso. I funzionari degli Uffici competenti provvederanno, se necessario, ad individuare l'area interessata al taglio o a contrassegnare le piante da conservare, ovvero quelle da tagliare. Il periodo in cui effettuare il taglio (dal 15.10 al 31.03) è quello stabilito dalle "Prescrizioni di massima e polizia forestali" vigenti di cui al R.D. n. 3267 del 1923. Chiunque tagli le essenze indicate nel presente articolo senza le prescritte autorizzazioni o non rispettando le modalità previste, è soggetto alle stesse sanzioni amministrative stabilite dalle "Prescrizioni di massima e polizia forestali" per il taglio di piante radicate nei boschi.

## TITOLO 15 – ESENZIONI E DEROGHE

**Art. 15.1** Si prescinde dalle previste richieste di autorizzazione quando:

- a) il proprietario sia obbligato a rimuovere o a modificare la struttura degli alberi a seguito di sentenza giudiziaria;
- b) dall'albero possono derivare immediati pericoli a persone o cose.

Relativamente alla lettera (b), il proprietario potrà procedere all'intervento avendo avuto cura, di avvisare telefonicamente gli uffici comunali competenti e comunicando successivamente per iscritto al Sindaco le ragioni di urgenza che hanno determinato lo stesso intervento.

**Art. 15.2** L'Amministrazione Comunale può autorizzare l'abbattimento di alberi soggetti a tutela, in deroga al divieto di cui all'art. 14.1 quando:

- a) l'albero sia ammalato e la sua conservazione, anche previa considerazione dell'interesse pubblico, non sia possibile;
- b) l'interessato accompagni la richiesta di esenzione ad un progetto di ristrutturazione ambientale, alla cui approvazione resta subordinato;
- c) le piante, per cause naturali o per interventi inadeguati effettuati nel passato, risultino aver compromesso immediatamente il loro normale sviluppo vegetativo.
- d) quando le piante risultano collocate in prossimità di limiti di confine in violazione dell'art. 894 del Codice Civile e siano fonte di potenziale danni per le proprietà confinanti.

La richiesta di deroga dovrà essere presentata per iscritto al Sindaco, che rilascerà la relativa autorizzazione, una volta accertata l'esistenza dei necessari presupposti.

Non sono soggetti ad autorizzazione gli interventi su piante dimoranti all'interno di azienda vivaistica.

## TITOLO 16 - VALORE ORNAMENTALE DEGLI ALBERI

- Art. 16.1** Il valore di un'essenza verrà determinato partendo da un valore iniziale (riferito al prezzo di mercato) desunto dal listino prezzi delle piante ornamentali dell'Assoverde (Associazione Italiana Costruttori del Verde) in vigore al momento del rilascio dell'autorizzazione, moltiplicato per i vari indici sottoelencati:
- a) valore iniziale pari ad un decimo del costo vivaistico di una pianta equivalente ad un soggetto con cfr. di almeno 10-12 cm. ed h. di 1.70 - 2.00 m.
  - b) indice di dimensioni dell'albero pari al valore dell'area basimetrica (in cm<sup>2</sup>.) della pianta da stimare;
  - c) indice di posizione, variabile da 1 a 3 in relazione al luogo ove la pianta è radicata (aperta campagna, centro urbano, etc...);
  - d) indice di inserimento della specie nel luogo ove questa è impiantata (tipica, locale, esotica, non idonea all'ambiente, etc...), - (valori da 0 a 1);
  - e) indice delle caratteristiche del terreno che ospita l'albero in relazione alle esigenze di quest'ultimo (valori da 0 a 1);
  - f) indice distanza da altri alberi presenti (valori da 0 a 1);
  - g) indice dello sviluppo dell'albero (da 0 a 1);
  - h) indice dello stato vegetativo (valori da 0 a 1)
  - i) indice della presenza di danni sul fusto o sulla chioma (valori da 0 a 1);
  - j) indice di riduzione dell'età, che tiene conto della perdita del valore dell'albero, allorché questo ha superato quella che viene ritenuta la sua età media.
- Art. 16.2** Le piante individuate dall'Amministrazione Comunale come esemplari di particolare interesse (Piante plus), sono soggette a maggior tutela ed ogni intervento sulle stesse, dovrà essere effettuato da una Ditta specializzata, regolarmente iscritta nell'apposita categoria della Camera di Commercio, sotto il controllo dei competenti Uffici Comunali .  
Il nominativo dell'Impresa incaricata dovrà essere comunicato all'Ufficio Tecnico- Servizio Ecologia unitamente alla data di inizio dei lavori.
- Art.16.3** Sintomi di malattia o di morte degli alberi dovranno essere tempestivamente segnalati all'Ufficio Tecnico- Servizio Ecologia Comunale.  
E' fatto comunque obbligo, al proprietario, provvedere, previa la prevista autorizzazione di cui all'art. 13.1, all'abbattimento dell'albero malato o morto e sua sostituzione con altro o con altre essenze le cui caratteristiche dovranno essere preventivamente concordate con l'Ufficio Tecnico- Servizio Ecologia Comunale.
- Art. 16.4** Nell'ambito del rilascio delle previste autorizzazioni, l'Amministrazione Comunale fornisce, tramite gli uffici competenti, nei limiti della loro possibilità e specializzazione, la consulenza tecnica, gratuita, relativa all'indicazione degli interventi per la cura ed eventuale messa a dimora di nuovi alberi sulla base di quanto previsto dal presente Regolamento.

Art. 16.5 L'abbattimento della pianta dovrà avvenire durante i periodi asciutti e/o freddi, preferibilmente in estate od in inverno, evitando la diffusione della segatura derivata dal taglio mediante l'uso degli aspiratori. Il materiale di risulta dovrà essere allontanato su mezzi chiusi ed eliminato al più presto con incenerimento.

Le ceppaie degli alberi tagliati dovranno essere asportate ed il terreno essere sostituito con coltivo trattato con prodotti anticrittogamici. I trattamenti relativi alle malattie che colpiscono la chioma dovranno essere idonei e tempestivi e dovranno garantire tutte le cautele indispensabili.

## TITOLO 17: SANZIONI

*Art. 17.1* Salvo il fatto sia previsto dalla Legge come reato, le violazioni alle disposizioni dettate dal presente Regolamento sono punite con il pagamento di una sanzione pecuniaria, il cui ammontare è determinato con apposita Deliberazione della Giunta Comunale, ex art. 106 e ss del T.U. della Legge Comunale e Provinciale approvata con R.D. 3.3.1934, n. 383.

SANZIONI RELATIVE ALLE VIOLAZIONI DELLE NORME  
DEL REGOLAMENTO D'USO DEL VERDE

REGOLAMENTO USO DEL VERDE	RIFERIMENTI DISPOSITIVI
Art. 2.5 "Divieto di accesso al di fuori degli orari fissati"	Art. 35 - Polizia Urbana
Art. 2.6 - "Divieto di accesso e di circolazione dei veicoli a motore"	Art. 92 - Polizia Urbana Codice Stradale
"Inosservanza delle modalità di transito da parte dei veicoli a motore ammessi all'accesso e alla circolazione"	Codice Stradale
Art. 2.7 "Inosservanza delle modalità di transito di mezzi non motorizzati"	Art. 92 - Polizia Urbana
Art. 2.8 "Violazione del divieto di svolgere manifestazioni sportive e spettacoli senza autorizzazione"	Art. 10 - Polizia Urbana
"Violazione dell'obbligo di totale ripristino dello spazio occupato" - (diverso dalla pulizia dello spazio)	
Art. 2.9 "Violazione del divieto di gettare rifiuti al di fuori dei contenitori di raccolta"	Art. 90/1c - lette. a) Polizia Urbana
"Violazione del divieto di danneggiamento della segnaletica e dei manufatti"	Art. 89 - Polizia Urbana
"Uso non conforme delle strutture e degli arredi"	
"Violazione del divieto di danneggiamento della cortina erbosa, essenze arboree ed arbustive, terreno"	

Art. 3.3 "Violazione dei divieti vigenti negli spazi a verde:

- raccolta della vegetazione
- rimozione e danneggiamento di nidi e tane
- cattura di animali selvatici
- molestie di animali selvatici
- attività venatoria
- uso di alberi ed arbusti per strutture
- inquinamento del suolo
- introduzione non autorizzata di animali selvatici
- divieto di campeggio, pernottamenti e fuochi
- soddisfacimento necessità al di fuori delle strutture
- sosta di veicoli a motore
- pulizia di veicoli o parti di essi
- inosservanza dell'obbligo di richiesta dell'autorizzazione per il posizionamento di strutture fisse o mobili

Art. 92 - Polizia Urbana

Art. 2 - Polizia Urbana

Art. 74 - Polizia Urbana

Art. 92 - Polizia Urbana

Art. 80 - Polizia Urbana

Art. 2 - Polizia Urbana

Art. 3.4 "Raccolta di vegetazione a scopo scientifico o didattico al di fuori dei modi e limiti previsti dalle leggi in materia"

Art. 4.1 "Violazione dei divieti relativi alle acque:

- pesca
- balneazione e pattinaggio sul ghiaccio
- uso di natanti
- costruzione e deviazione delle acque
- inquinamento con versamento di sostanze nocive
- introduzione di altre specie di animali acquatici

Art. 74 - Polizia Urbana



Art. 6.1	“Violazione del divieto di accesso negli spazi destinati a colture e a verde ornamentale”	Art. 92 - Polizia Urbana
Art. 7.1-	“Violazione del divieto di utilizzo delle strutture per il gioco da parte di bambini di età superiore a dieci anni	
	“Violazione del divieto di accesso ai cani nelle aree attrezzate di limitate dimensioni”	Art. 92 - Polizia Urbana Art. 45 - Polizia Urbana
Art. 9.1	“Violazione dell’obbligo del guinzaglio per i cani	Art. 42/2c- Polizia Urbana
	“Violazione del divieto di introduzione dei cani in acqua”	
	“Violazione del divieto di conduzione dei cani in modo pericoloso”	Art. 41 - Polizia Urbana
	“Violazione del divieto di addestrare i cani	Art. 80 - Polizia Urbana
	“Violazione del divieto di abbandono dei cani od altri animali o dell’obbligo di rimozione delle deiezioni”.	
Art. 10.1	“Violazione del divieto di svolgimento di attività di commercio e di animazione non autorizzati”	Oltre a quanto previsto dal Reg. Polizia Urbana e dal T.U.L.P.S. 773/31
	“Violazione del divieto di intralcio alla libera circolazione e all’ordine pubblico”	
	“Violazione del divieto di svolgimento delle attività negli spazi erbosi”	
	“Violazione dell’obbligo di ripristino dello spazio occupato”.	

In caso di inosservanza del presente Regolamento, verranno applicate a carico del proprietario e della ditta esecutrice del lavoro, in ragione di ciascun albero, le ulteriori sanzioni seguenti;

a) danni all’apparato radicale, potatura non autorizzata od eseguita in modo diverso da quanto prescritto, ma senza grave danno all’albero

da	L.	100.000.=
a	L.	250.000.=

b) danni all’apparato radicale, potatura non autorizzata od eseguita in modo diverso da quanto prescritto, con danneggiamento consistente

da	L.	250.000.=
a	L.	900.000.=

c) danni irreparabili all’apparato radicale, abbattimento di un albero compreso all’art. 1 se di non elevato valore ornamentale e/o ambientale

L.	1.000.000.=
----	-------------

E' data facoltà al contravventore di risarcire il danno arrecato al patrimonio arboreo con l'acquisto di un numero di alberi di dimensioni e specie indicate dai competenti Uffici Comunali, pari al valore del danno stesso.

Le piante acquistate verranno messe a dimora, ove possibile, all'interno della proprietà del contravventore o, eventualmente, in altro luogo pubblico individuato dall'Amministrazione Comunale.

d) in aggiunta alle sanzioni previste alle lettere (a) - (b) - (c), l'Amministrazione Comunale, nel caso di danneggiamento grave anche a seguito di esecuzione di intervento diverso da quello prescritto o abbattimento di alberi di particolare valore ornamentale e/o ambientale, potrà esigere dal contravventore la messa a dimora, fino alla concorrenza del valore della pianta, calcolato con le modalità previste dal successivo art. 2.10, di alberi le cui caratteristiche e specie dovranno essere concordate con i competenti uffici.

e) mancato rispetto degli adempimenti previsti dalle disposizioni contenute nelle autorizzazioni, fatto salvo l'obbligo di provvedere ugualmente all'esecuzione di tutte le prescrizioni previste nell'autorizzazione stessa

L. 2.000.000.=

Coloro che, privi di autorizzazione, effettueranno interventi sugli alberi rientranti nel presente Regolamento, oltre che alle sanzioni di cui sopra, saranno altresì vincolati al ripristino del patrimonio arboreo con un numero di alberi, di dimensioni e specie indicate dai competenti uffici comunali, pari al valore del danno arrecato.

Il proprietario degli alberi individuati all'art. 1.1 e l'autore degli interventi effettuati in violazione al presente Regolamento sono obbligati, in solido, al pagamento delle sanzioni previste nel presente articolo, in conformità a quanto previsto dalla Legge 24.11.1981, n. 689.

Il Sindaco, in caso di accertato danno a piante di cui all'art. 1.1 del presente Regolamento, può imporre, oltre che al pagamento della sanzione pecuniaria di cui sopra, l'impianto di nuove essenze, anche in aree pubbliche, per un valore corrispondente agli alberi danneggiati, ovvero procedere d'ufficio a carico dell'inadempiente, con spese a carico di quest'ultimo.

- ALLEGATO 1 -

RICHIESTA AUTORIZZAZIONE PER ABBATTIMENTO PIANTA.

li, .....

Ill.mo Sig.  
SINDACO  
del Comune di Codogno  
Via Vittorio Emanuele, 4  
26845 CODOGNO LO

OGGETTO: Richiesta autorizzazione per abbattimento pianta.

Il sottoscritto..... in qualità di .....

dell'immobile situato in Codogno, Via ..... n. civ..... con la  
presente

C H I E D E

l'autorizzazione a procedere all'abbattimento di ..... pianta/e della specie .....

situata sulla proprietà privata di Via ..... n. civ. ...., in quanto

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

A Vs. disposizione per un sopralluogo da parte degli Uffici Comunali competenti, affinché possiate valutare di persona la situazione, se la/e pianta/e per cui si richiede l'autorizzazione all'abbattimento ricade nell'elenco "Specie Protette" della Provincia di Lodi, oppure, se l'area ove è situata la pianta/e è sottoposta a vincolo di tutela ambientale.

Distinti saluti.

-----